CAMERA DEI DEPUTATI N. 2568-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **GENNAI TONIETTI ERISIA**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1956 (*Stampato n.* ***1115***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(TAMBRONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 novembre 1956

Agevolazioni fiscali in materia di imposta generale sull'entrata per l'importazione di navi estere

Presentata alla Presidenza il 4 aprile 1957

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che è sottoposto al nostro esame è già stato approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 novembre 1956. La VIII Commissione (Trasporti e Marina mercantile) della Camera in seduta 19 dicembre 1956, ha espresso parere favorevole e favorevolmente si è espressa la IV Commissione (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati.

Si tratta di una disposizione transitoria che riduce, per un periodo relativamente breve e cioè fino al 31 dicembre 1957, l'impo-

sta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, dal 3 per cento all'1 per cento, per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice.

L'articolo 17, comma primo, stabilisce che per le merci ed i prodotti di provenienza estera è dovuta, per il fatto obiettivo della importazione, un'imposta corrispondente alla imposta generale sull'entrata, imposta che ha evidentemente carattere compensativo allo scopo di non consentire che merci acquistate all'estero, esonerate dall'onere fiscale, abbiano un costo inferiore alle corrispondenti merci acquistate in Italia. Le navi mercantili, infatti, le quali per essere inscritte al Registro navale italiano devono essere oggetto di importazione, sono attualmente, per effetto del medesimo articolo 17, colpite dalla imposta del 3 per cento per il passaggio di proprietà.

La relazione ministeriale del disegno di legge fa osservare come tale gravame fiscale abbia nel recente passato limitato o impedito l'acquisto di navi estere di non recente costruzione le quali, se battenti bandiera italiana, apporterebbero un vantaggio alla nostra marina mercantile. Ci avverte inoltre che la riduzione della imposta, consentendo la regolarizzazione di contratti in corso di definizione, oltre a favorire in gran parte piccoli armatori, eviterebbe da parte di alcuni di fare ricorso ad espedienti che hanno portato fin'ora un danno non lieve. Infatti più favorevoli legislazioni fiscali vigenti in altre nazioni incoraggerebbero il costituirsi di società specifiche straniere, sottraendo quindi al tributo indiretto una parte di beni e diminuendo nel contempo anche la base per l'imposizione diretta. Già in passato, allo scopo di favorire il ripristino della Marina da trasporto italiana, fu con decreto legislativo 26 giugno 1947, n. 779, accordata la completa esenzione della imposta generale sull'entrata, norma che cessò la sua efficacia il 30 giugno 1950.

Qualora, come proponiamo, il provvedimento in esame divenga norma legislativa, le ripercussioni fiscali si possono prevedere prendendo a base i rilievi statistici dell'anno 1954 dai quali si rileva che le importazioni di navi mercantili nello stesso anno raggiungono il valore complessivo di sette miliardi, ai quali risponde l'imposta entrata, calcolata al 3 per cento, in lire 210 milioni. Si giungerebbe quindi con la riduzione all'1 per cento, prevista dal disegno di legge in parola, ad una contrazione del gettito di lire 140 milioni. È opportuno considerare che tale contrazione del gettito dell'imposta generale sull'entrata avrebbe comunque carattere congiunturale e che la riduzione della aliquota porterebbe ad uno sviluppo della importazione di navi estere, evitando gli espedienti più sopra segnalati. Inoltre la definizione di contratti in corso e l'acquisto di altro naviglio mercantile di quel tipo porterebbero, con l'allargamento della base imponibile notevoli benefici nei riguardi della imposizione diretta.

Tuttavia la Commissione ha manifestato qualche perplessità nei riguardi della incerta decorrenza della norma legislativa proposta ed è venuta alla conclusione che del beneficio della riduzione della aliquota ne trarranno vantaggio solo quei contratti non ancora amministrativamente definiti e quelli per acquisti che avranno luogo entro la data di scadenza del 31 dicembre 1957.

In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione IV (Finanze e Tesoro) ha espresso parere favorevole alla approvazione del disegno di legge da parte della Assemblea legislativa.

GENNAI TONIETTI ERISIA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

Per le navi mercantili importate fino al 31 dicembre 1957 da parte di chi ne ha effettuato direttamente l'acquisto dalla ditta estera venditrice, l'imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è stabilita nella misura dell'uno per cento.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.